

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d' Appello di Milano, Sezione Terza Civile composta dai magistrati Dott.ssa Irene Formaggia Presidente Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d' appello SOC. G.XXXXXXXXXXXXXX 98 S.R.L. (C. F. /P. IVA XXXXXXXXXXXXX ), in persona del legale rappresentante p.t., Sig. G.XXXXX B.XXXXX, con sede legale in Volvera (TO ), alla XXXXXXXXXXXXXXXX n. 31, rappresentata e difesa dall' Avv. M.XXX N.XXXXXXXXX ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Napoli (NA) alla XXX XX P.XXXX, 4 I.XXX G., giusta procura in atti.

- APPELLANTE -CONTRO SOC. S.XXXX A.X S.R.L., (C. F. /P. IVA XXXXXXXXXXXXX ), in persona del legale rappresentante p.t., R.XX M.XXXXX B.XXXXX, con sede legale in Passirana di R.X, XXXXXXXXXXX n. 7, rappresentata e difesa dall' Avv. M.XXX E.XXXXXXXXX G.XXX ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Rho (MI ) , alla XXX R.XXXX S.XXX n. 7 e presso lo studio legale sito in C.XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX n. 40, giusta procura in atti.

- APPELLATA - Avente ad oggetto: somministrazione Sentenza n. 1585/2023 pubbl. il 16/05/2023 RG n. 2874/2021 Sulle seguenti conclusioni: Per SOC. G.XXXXXXXXXXXXXX 98 S.R.L.: Voglia l' Ecc. ma Corte adita, contrariis reiectis: In via preliminare: accertare e dichiarare la procedibilità e l' ammissibilità dell' appello proposto; Nel merito: accogliere, integralmente le domande ed i motivi di gravame contenuti nell' atto di appello introduttivo dell' odierno giudizio, e per l' effetto, riformare la Sentenza n. 1971/2021 emessa in data 22/02/2021 e pubblicata in data 09/03/2021, a conclusione del procedimento contraddistinto dal n. R.G. 48485/2016, dal Tribunale di Milano, X. Sezione Civile in composizione monocratica - Giudice Dott.ssa Caterina Centola del Ruolo Generale affari G.XXXXX Affari Contenziosi, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto in primo grado; condannare l' appellata alle spese del doppio grado di giudizio". Per SOC. S.XXXX A.X S. r. l: "Piaccia all' Ecc. ma Corte d' Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito, respingere l' appello proposto da G.XXXXXXXXXXXXXX srl avverso la sentenza n. 1971/2021 emessa dal Tribunale di Milano sez. X. Civile, R.G. 48485/2016, emessa il 22.02.2021 e pubblicata in data 09.03.2021, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le argomentazioni tutte contenute nel presente atto e , per l' effetto, confermare la sentenza n. 1971/2021 emessa dal Tribunale di Milano sez. X. Civile, R.G. 48485/2016, emessa il 22.02.2021 e pubblicata in data 09.03.2021; condannare la società G.XXXXXXXXXXXXXX 98 S.r.l. alla rifusione delle spese legali per il presente grado di giudizio; considerata la palese infondatezza della opposizione, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all' art. 96 cpc, condannare la società appellante al risarcimento, in via equitativa, del danno derivante dalla temerarietà della Lite a favore di S.XXXX A.X S.r.l.". FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 11.10.2021, la società G.XXXXXXXXXXXXXX 98 S.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza n. 1971/2021 emessa dal Tribunale di Milano in data 22.02.2021, a conclusione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dall' odierna appellante, avverso il d.i. n. 18038/2016 emesso dal Tribunale di Milano su ricorso depositato da S.XXXX A.X S.r.l., pagina 2 di 6 Sentenza n. 1585/2023 pubbl. il 16/05/2023 RG n. 2874/2021 per il pagamento della somma di euro 408.933, 94 oltre interessi e spese quale prezzo per la vendita di granuli plastici stipulato inter partes. Con della pronuncia il Giudice di primo grado, ritenute infondate e non provate le asserzioni ed istanze dell' opponente G.XXXXXXXXXXXXXX 98 S.r.l. (che aveva eccepito l' insussistenza dei presupposti per l' emissione di decreto ingiuntivo, in ragione della presunta mancata assoluzione dell' onere della prova, e il compimento da parte di S.XXXX A.X S.r.l. di un comportamento integrante gli estremi dell' abuso di posizione dominante e delle regole di concorrenza sleale ex art. 2594 c.c. ) , aveva rigettato l' opposizione, confermato il decreto

ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano e dichiarato la definitiva esecutività del medesimo, condannando parte opponente a rimborsare alla S.XXXX le spese di lite.

L' appellata, tempestivamente costituitasi, ha chiesto il rigetto delle avverse pretese in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo emesso e condanna alle spese di lite del presente grado di giudizio.

Con ordinanza del 13.12.2022, precisate le conclusioni per via telematica ai sensi dell' art. 83, comma 7., lett. h) della L. n. 27/2020, la causa è stata assegnata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.

L' eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata in via preliminare dalla società S.XXXX A.X S.r.l. va respinta.

Infatti, è ormai consolidato l' orientamento giurisprudenziale di legittimità (che ha seguito il principio elaborato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n.27199 del 16.11.2017) secondo cui, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dall' art.342 (nonché dall' art.434) c.p.c. (nell' attuale più restrittivo testo formulato dal DD.L. 22.6.2012 n.83 art.54, conv. con modif. in L.7 agosto 2012 n.134 ), la sostanza dell' atto debba comunque prevalere sulla forma, sicché, stante la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non sono necessarie particolari forme sacramentali, ma si deve superare il formalismo fine a sé stesso e verificare se nella sostanza l' atto integri la ratio della norma, essendo sufficiente che l' impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e , con essi, delle relative doglianze che li confutino, con prospettazione al contempo della diversa soluzione pretesa con l' impugnazione, e senza che possa richiedersi la redazione effettiva di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. Nel presente atto d' appello, le difese enucleate nel motivo di appello, quelle poste a fondamento della causa petendi ed il petitum Sentenza n. 1585/2023 pubbl. il 16/05/2023 RG n. 2874/2021 consentono per lo più di comprendere quali sono le parti della sentenza che si intendono censurare e quale alternativa viene proposta alla decisione impugnata, e così di preservare l' impugnazione, nel complesso considerata, dalla censura di inammissibilità. Con il primo ed unico motivo d' appello, articolato in più punti, la società G.XXXXXXXXXXXXX ha riproposto gli argomenti già svolti e disattesi in primo grado, e dunque censurato la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto assolto l' onere della prova in capo all' opposta in merito all' esistenza del diritto di credito, nonché per aver ritenuto infondata l' eccezione di abuso di posizione dominante e di concorrenza sleale ex art. 2594 c.c.. Come accennato, l' appellante rileva innanzitutto che le fatture prodotte nel giudizio monitorio, in quanto documenti di formazione unilaterale, sarebbero inidonee a provare il credito azionato: tale tipo di difesa, tuttavia, non equivale alla contestazione di cui la parte è onerata per escludere che i fatti dedotti dall' avversario possano dirsi pacifici, con esonero dall' onere probatorio di cui altrimenti sarebbe gravato, e ciò - per il disposto degli artt.167 e 115 cpc - sarebbe sufficiente a dimostrare l' avvenuta fornitura della merce di cui viene chiesto il pagamento. Ad ogni modo già in fase monitoria la S.XXXX A.X srl aveva prodotto, insieme con le fatture e l' estratto notarile delle scritture contabili, le copie dei documenti di trasporto sottoscritte dal vettore (doc. 1 fascicolo monitorio ) , prova idonea a dimostrare la consegna della merce alla luce del disposto dell' art.1510 c.c.. Con l' allegato estratto conto riepilogativo di quanto dovuto dalla debitrice già al netto delle note di credito emesse dalla creditrice (doc. 4 fascicolo ) , pure prodotte sub doc. 5 , poi, ha mostrato di aver altresì conteggiato a credito della G.XXXXXXXXXXXXX alcune partite, a fronte di sconti ottenuti in corso di rapporto. A ciò si deve aggiungere infine il doc. 6. fascicolo monitorio, che su carta intestata della G.XXXXXXXXXXXXX (e dall' appellata a questa attribuita, definendolo al momento della produzione come "proposta piano di rientro") riporta un conteggio di somme corrispondenti ai crediti di cui si discute con l' indicazione di una loro rateizzazione, e così idoneo ad essere valutato quale riconoscimento di debito, senza che l' appellante ne abbia mai negato la provenienza o la valenza.

A fronte della fornita prova dell' esecuzione della prestazione di cui è stato chiesto il pagamento, la G.XXXXXXXXXXXXX ha quindi dedotto che questa sarebbe stata resa con abuso di posizione dominante e concorrenza sleale, sostenendo che la relativa prova non avrebbe potuto essere a suo carico essendo parte

debole del rapporto contrattuale, bensì della controparte, la quale avrebbe dovuto depositare il sistema tariffario applicato in via generale al fine di giustificarne le variazioni vessatorie e unilaterali di prezzo applicate in corso di rapporto, imposte considerata l' assenza di reali concorrenti nel mercato Sentenza n. 1585/2023 pubbl. il 16/05/2023 RG n. 2874/2021 (che sarebbero stati tutti clienti della stessa S.XXXX o suoi affiliati: elemento questo da cui si evincerebbe, anche indirettamente, l' abuso di posizione dominante operato dall' appellata). L' affievolimento dell' onere probatorio in capo a chi deduca la violazione di cui agli artt. 2 e ss. della l. n.287/90, riconosciuto dalla stessa Suprema Corte, non vale tuttavia a sollevare la parte dall' allegare le circostanze idonee a sostegno della stessa, essendosi affermato che "il giudice non può decidere la causa applicando meccanicamente il principio dell' onere della prova, ma è chiamato a rendere effettiva la tutela dei privati che agiscono in giudizio, tenuto conto dell' asimmetria informativa esistente tra le parti nell' accesso alla prova, sicché, fermo restando l' onere dell' attore di indicare in modo sufficientemente plausibile seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza e a ledere il suo diritto di godere del beneficio della competizione commerciale, il giudice è tenuto a valorizzare in modo opportuno gli strumenti di indagine e conoscenza che le norme processuali già prevedono, interpretando estensivamente le condizioni stabilite dal codice di procedura civile in tema di esibizione di documenti, richiesta di informazioni e consulenza tecnica d' ufficio, al fine di esercitare, anche officiosamente, quei poteri d' indagine, acquisizione e valutazione di dati e informazioni utili per ricostruire la fattispecie anticoncorrenziale denunciata" (Cass. n. 11564/15). L' appellante, invece, si è limitata ad una mera enunciazione di principio, priva di alcuna indicazione concreta che consentisse l' utilizzo di poteri istruttori d' ufficio, mentre la S.XXXX ha prontamente smentito le circostanze addotte dall' appellante evidenziando che, all' epoca dei fatti oggetto del presente procedimento, i prodotti erano facilmente reperibili anche presso altre società concorrenti in regime di libero mercato, tanto che dal 2014 la G.XXXXXXXXXXXXX non aveva più inoltrato ordini alla S.XXXX, acquistando il materiale necessario alla propria attività da aziende concorrenti.

L' appello deve pertanto essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata e condanna della G.XXXXXXXXXXXXX ex art.91 cpc al pagamento delle spese di giudizio del presente grado, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi di cui al DM n.147/22, avuto riguardo al valore della causa (408, 933, 94) ed alle attività professionali svolte.

P.Q.M.

La Corte d' Appello, definitivamente pronunciando, sull' appello proposto da G.XXXXXXXXXXXXX 98 S.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1971/2021 pubblicata in data 9.3.2021 1. rigetta l' appello; Sentenza n. 1585/2023 pubbl. il 16/05/2023 RG n. 2874/2021 2. condanna la Soc. G.XXXXXXXXXXXXX 98 S.r.l. alla rifusione delle spese in favore della società S.XXXX A.XX S.r.l. del presente grado di giudizio liquidate in complessivi 14.239, 00, di cui 4.389, 00 per la fase di studio, 2.552, 00 per la fase introduttiva ed 7.298, 00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese e accessori di legge; 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante, di importo pari al contributo unificato ai sensi dell' art. 13 comma 1 quater DPR 115/02. Così deciso in Milano, l' 8 maggio 2023 Il Consigliere relatore Maura Caterina Barberis La Presidente Irene Formaggia